

# COMUNE DI SORISO

## Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE AZIENDA GESTIONE ACQUE CUSIO AGOGNA SPA.**

L'anno duemilacinque, addì 30 del mese di MARZO, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal segretario comunale, verbalizzante, dott. Giovanni Besozzi, la presenza in aula dei Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI
Monti Felice Carlomaria	X	
Pini Maria Luisa	X	
Massara Valentino	X	
Mora Roberto	X	
Chiarello Raffaella	X	
Ravizza Michele	X	
Zonca Giorgio		X
Romanati Gino	X	
Vallerani Claudia	X	
Cerutti Aldo		X
Marelli Giuseppina		X
Mongini Alessandra		X
Ramundo Emilio		X

Constatato il numero legale, il Sindaco, Sig. Felice geom. Monti, in qualità di presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO:** Approvazione modifiche statutarie Azienda Gestione Acque Cusio Agogna Spa.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso:

- Che questo Comune è socio dell'Azienda Gestione Acque Cusio Agogna Spa con sede in Briga Novarese;
- Che la riforma del diritto societario, realizzata dal legislatore con l'emanazione del D.Lgs 17/01/2003 n.6, corretto con il D.Lgs 06/02/2004 n.37, ha operato una profonda e sostanziale modifica del diritto delle società di capitali (anche ad intero capitale pubblico, come nel caso dell'Azienda Gestione Acque Cusio Agogna Spa), abrogando una serie di articoli del Codice Civile ed introducendo alcune modifiche volte a consentire una maggiore autonomia statutaria e modelli societari più flessibili e snelli;
- Che tra le modifiche previste dal legislatore, emergono alcuni elementi di particolare interesse per l'Azienda Gestione Acque Cusio Agogna Spa, tra i quali la possibilità di rinviare al 30 giugno (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) il termine per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio ora fissato al 30 aprile, potendo quindi utilizzare un termine più ampio in relazione alla mancanza di dati e valori certi per la redazione della chiusura di fine anno che solitamente si registrano alla data del 30 aprile; lo snellimento delle modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci: la pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non è più richiesta se prevista statutariamente. La riforma prevede inoltre che le Aziende siano collaborate da un Collegio Sindacale e da un Organo di revisione per la verifica contabile. Detti compiti possono essere espletati da un unico organo, ma ciò deve essere espressamente previsto ed indicato nello Statuto dell'Ente.

Vista la bozza di Statuto predisposta dall'Azienda, che recepisce le modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario (D.Lgs 17/01/2003 n.6, corretto con il D.Lgs 06/02/2004 n.37)

Considerato che in data 05/11/2004 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Acque Cusio Agogna Spa di Briga Novarese ha approvato la bozza di Statuto modificata alla luce di quanto sopra;

si propone pertanto:

- l'approvazione della statuto inviatoci dall'Azienda Gestione Acque Cusio Agogna S.p.a pervenuta in atti il giorno 01/03/2005 al n. 690 del prot. generale.

Il Sindaco Proponente  
F.to Geometra Felice Monti

Sulla proposta di cui sopra, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 267/00, il Responsabile del Servizio Tecnico che qui di seguito sottoscrive:

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Arch. Carla Biscuola

ed

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione avanti estesa;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00, ed in particolare l'art. 42, comma 2 lettera b) dello stesso;

Visti gli artt.112 e segg.del D.Lgs 267/2000;

Dopo esauriente discussione;

Con otto voti favorevoli, palesemente espressi dagli otto presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. Di approvare lo Statuto dell'Azienda Gestione Acque Cusio Agogna Spa - allegato alla presente deliberazione – che recepisce le modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario, con l'emanazione del D.Lgs 17/01/2003 n.6 corretto con il D.Lgs 06/02/2004 n.37.
2. Di dare mandato al Sindaco o al Vice Sindaco o all'Assessore delegato dal Sindaco di intervenire nell'Assemblea dell'Azienda per recepire e approvare le modifiche statutarie, attribuendogli ogni più ampio potere in merito.

\*\*\*\*\*

Quindi, su proposta del Sindaco;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con otto voti favorevoli, palesemente espressi dagli otto presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000.

**BOZZA DI STATUTO**  
**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art. 1 Denominazione**

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e sue successive modificazioni, una Società per Azioni, denominata **Azienda Gestione Acque Cusio Agogna S.p.A.**

**Art. 2 Oggetto sociale**

La società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi idrici integrati e segnatamente:

- a. la gestione integrale di tutte le tipologie di servizio, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla loro implementazione, afferenti la conduzione di reti ed impianti acquedottistici, reti ed impianti fognari, reti ed impianti di depurazione delle acque reflue;
- b. la realizzazione anche per conto di terzi soggetti pubblici o privati di studi, ricerche, progettazioni ed indagini compatibili con lo scopo sociale, acquisizione, sperimentazione ed applicazione di nuove tecnologie afferenti i settori di cui al punto a);
- c. la fornitura di consulenza, assistenza e servizi a soggetti pubblici e privati nel campo delle analisi di laboratorio.
- d. ogni altro servizio inerente la gestione del ciclo integrato delle acque ed eventuali altri servizi di pubblica utilità, comprese attività e servizi di bonifica e riqualificazione ambientale, ad essa conferiti dagli Enti proprietari o affidati da altri soggetti pubblici o privati in virtù di specifici atti convenzionali.

**Art. 3 Attività complementari**

La Società può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

La Società, in via strettamente strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari e dal lato passivo finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie.

**Art. 4 Sede**

La Società ha la propria sede legale sita in Briga Novarese (NO).

La Società potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

**Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.**

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

**Art. 5 Durata**

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre del 2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge. **Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno**

**CAPITALE**

**Art. 6 Capitale**

Il Capitale sociale è di Euro 577.614 diviso in n. 577.614 azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1 Euro ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura.

**Art. 7 Azioni**

Le azioni sono indivisibili e nominative.

La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 8 Clausola di gradimento**

Le azioni non possono essere trasferite dai soci ad alcun titolo, se non previo consenso dell'assemblea la quale delibererà con la maggioranza speciale di due terzi del capitale.

Il Consiglio sarà tenuto a convocare l'assemblea per la delibera di consenso all'alienazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, inviata a mezzo di lettera raccomandata a/r, che dovrà indicare il soggetto acquirente. La delibera che nega il consenso dovrà essere congruamente motivata con riferimento agli interessi della società.

La mancanza di delibera entro il termine sopra indicato equivale ad autorizzazione alla procedura di alienazione.

In ogni caso il trasferimento azionario non può far venire meno la titolarità, da parte degli enti pubblici territoriali, della maggioranza delle azioni.

Il trasferimento per girata, non preceduto da autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, è privo di qualsiasi efficacia nei confronti della società.

#### **Art. 9 Clausola di prelazione**

Rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ove trattasi di alienazione a titolo oneroso, dovrà essere osservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci, tenuti ad esprimere la loro volontà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rilascio della stessa autorizzazione. La mancata risposta equivale a rinuncia.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, le azioni da alienare saranno ripartite tra i soci proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta.

Le azioni sono trasferite al soggetto indicato nella domanda di autorizzazione nella misura in cui i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

#### **Art. 10 Aumenti del capitale sociale**

Qualora l'Assemblea deliberi un aumento di capitale sociale, anche tramite emissione di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere preventivamente offerte in opzione agli azionisti che potranno esercitare il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota del capitale sociale già posseduta. Il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato nei casi previsti dal codice civile.

#### **Art. 11 Obbligazioni**

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 12 Assemblea della società**

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art.2437 del codice civile.

#### **Art. 13 Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione, **sia presso la sede sociale che altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana, mediante avviso che dovrà essere ricevuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro il suddetto termine, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.**

**Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato dalla prima.**

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, salvo sempre il diritto dei partecipanti di opporsi alla trattazione dell'ordine del giorno se non sufficientemente informati in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, deve convocare l'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro **centoventi** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze **relative alla struttura ed all'oggetto della società** lo richiedano, entro **centoottanta** giorni dalla suddetta chiusura, per

l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **Art. 14 Diritto di intervento**

Il diritto di intervento e di voto in assemblea spetta all'azionista iscritto nel libro soci. Si applica il disposto dell'art. 2370 codice civile. Possono intervenire coloro ai quali spetta il diritto di voto anche se non possono esercitare lo stesso. Ogni azione attribuisce un voto.

I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge, nei limiti consentiti dall'art. 2372 codice civile.

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, né agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole Assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.

#### **Art. 15 Funzionamento dell'Assemblea**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, secondo il disposto degli art. 2368 e 2369 del codice civile.

L'assemblea straordinaria delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole delle azioni che rappresentano almeno i due terzi del capitale.

Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.

#### **Art. 16 Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra gli azionisti.

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 17 Composizione del Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri **anche non soci** non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 6 (sei) di cui sia comprovata la specifica competenza nel campo delle pubbliche utilità gestite in forma imprenditoriale.

L'Assemblea Ordinaria, prima di procedere all'elezione degli Amministratori, determina, con la maggioranza di due terzi del capitale, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti. Qualora non si raggiungesse la maggioranza necessaria, il numero dei membri è fissato in 6 (sei).

Salvo che la nomina degli amministratori avvenga all'unanimità dei presenti, ciascuna azione ha diritto di esprimere il voto per un solo amministratore e saranno eletti, in ordine progressivo, gli amministratori che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, sino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Tali nomine avvengono nella prima riunione del Consiglio, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea assegnando la carica di Presidente all'amministratore eletto con il maggior numero di voti.

Gli Amministratori durano in carica **tre esercizi sociali** e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre attribuire il diritto di percepire un'indennità per la cessazione del rapporto (c.d. trattamento di fine mandato), anche tramite polizza assicurativa con costi a carico della società.

La società potrà inoltre procedere, previa delibera assembleare, ad erogare all'organo amministrativo un rimborso spese inerente eventuali spese auto di proprietà degli amministratori usate per esigenze proprie della carica ricoperta.

#### **Art. 18 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'Avviso di Convocazione, **purchè nel territorio della Repubblica Italiana, nei casi previsti dalla legge** e su invito del Presidente o di chi ne fa le veci o comunque ogniqualevolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta mediante Avviso agli Amministratori e ai Sindaci Revisori, inviato, di regola, **almeno tre** giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche mediante telegramma, telex, telefax o e-mail con preavviso di almeno ventiquattro ore. A tal fine ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale deve comunicare i propri recapiti al Presidente del consiglio di amministrazione.

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Art. 19 Rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art.21, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 20 Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art.2381 codice civile e del presente Statuto, ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la qualifica di Amministratori Delegati oppure ad un Comitato Esecutivo.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili, **oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 2381 del codice civile**, i poteri relativi a:

- a. approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- b. le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea
- c. i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
- d. le decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa, anche mediante il rilascio ad esse di procure speciali;
- e. alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- f. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- g. assunzione di mutui.

#### **Art. 21 Direttore Generale**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone contestualmente gli emolumenti. Il Direttore Generale potrà essere legato alla società o da un rapporto di lavoro dipendente, tenuto conto del CCNL di categoria, o da un rapporto di **collaborazione**.

Il Direttore Generale dura in carica 3 (tre) anni e l'incarico si intende tacitamente confermato se entro tre mesi dalla scadenza del triennio il Consiglio di Amministrazione non delibera la sua cessazione.

Al Direttore Generale, ove nominato, sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:

- a. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di struttura organizzativa della società;
- b. sovrintende all'attività tecnico - amministrativa, commerciale e finanziaria eseguendo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e formulando egli stesso eventuali proposte;
- c. assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione avendo facoltà di far porre a verbale eventuali suoi interventi ed osservazioni;
- d. produce, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, corredandoli di apposite relazioni, gli strumenti di programmazione aziendale ed i referti del controllo di gestione;
- e. dirige gli uffici e il personale della società sulla base degli indirizzi assunti dal Consiglio di Amministrazione, irrogando i relativi provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o da eventuali altri regolamenti ad altro organo;
- f. presiede, con possibilità di delega ad altro Dirigente, le eventuali Commissioni di selezione per l'assunzione o la promozione del personale;

- g. presceglie il sistema di gara e presiede le Commissioni in materia di contratti;
- h. provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti;
- i. può procedere alla firma ed alla stipulazione di contratti fino all'importo di 10.000 euro ciascuno. Tale limite potrà essere variato da eventuali future delibere del Consiglio;
- j. ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale funzionamento del consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti da apposito Regolamento;
- k. controfirma gli ordini di incasso e pagamento;

Su delega del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale può assumere, in casi specifici, la rappresentanza della Società.

Le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale.

Il Direttore Generale può essere destituito dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli amministratori in carica, per giusta causa o sopravvenuta incapacità.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 22 Composizione del Collegio sindacale**

Il collegio sindacale svolge anche il controllo contabile ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, aventi i requisiti prescritti dalla legge.

Nell'assemblea che nomina del collegio sindacale, salvo che la nomina non avvenga all'unanimità dei presenti, ciascuna azione ha diritto di esprimere il voto per un solo sindaco e saranno eletti, in ordine progressivo, i sindaci che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, iniziando dal Presidente e proseguendo poi per i due sindaci effettivi ed infine per i due sindaci supplenti.

### **BILANCIO ED UTILI**

#### **Art. 23 Bilancio sociale**

L'esercizio sociale, ivi incluso il primo, si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge

#### **Art. 24 Utili di esercizio**

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

- a. un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b. il residuo verrà accantonato a riserva libera, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

### **NORME FINALI**

#### **Art. 25 Scioglimento e liquidazione.**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

#### **Art. 26 Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(F.to Monti Felice)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni )

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ..... ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

=====

Per copia conforme all'originale:

Soriso li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott. Besozzi Giovanni)**

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il ..... ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. Besozzi Giovanni)

=====